

Costituzione della Commissione Paritetica di cui all'art. 11 bis - punto 6 del CCNL autotrasporti merci per conto terzi

Costituzione della Commissione

In data 15/1/98 presso la sede E.B.E.R. Regionale dell'Emilia Romagna, sita in Bologna, Viale Silvani 6,

tra le

Associazioni di Rappresentanza delle Imprese di Autotrasporto:
Confartigianato Trasporti, FITA/CNA, SNA/CASA, CLAAI, Federlavoro

e

Servizi Confcooperative, ANCST LEGA Cooperative, ANCOTAT AGCI

e le

OO.SS. dei lavoratori FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI/UIL

Viene costituita la "COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE" prevista dall'art. 11 bis, comma 6, del CCNL Autotrasporti, per espletare i compiti previsti dallo stesso articolo del CCNL.

La Commissione Regionale, in accordo con le parti sociali, potrà prevedere l'istituzione di unità esecutive decentrate.

Scopi della Commissione

Gli scopi della Commissione sono quelli di sovrintendere e decidere sulla corretta ed omogenea applicazione dell'art. 11 bis del CCNL Autotrasporti merci in conto terzi, sottoscritto in data 23.09.1997.

Composizione della Commissione

La Commissione è "PARITETICA" fra le AA.II. e le OO.SS. firmatarie del contratto ed è composta da 1 (uno) membro per ogni organizzazione.

Per garantire il miglior funzionamento della Commissione, è prevista la nomina di 2 (due) membri supplenti per ogni organizzazione.

I membri della Commissione sono nominati dalle parti sociali costitutive e restano in carica 2 anni.

Gli stessi possono essere confermati o sostituiti in qualsiasi momento dall'organizzazione di appartenenza.

La prima nomina dovrà essere fatta entro e non oltre l'insediamento della 1^a Commissione.

Funzionamento della Commissione

La Commissione, che si riunisce presso la sede E.B.E.R. di Bologna, Viale Silvani n. 6, nomina nella sua prima sessione di insediamento due coordinatori, espressi da ciascuna delle parti, con compiti di convocazione e organizzazione delle sedute.

Essi rimarranno in carica per un periodo di 2 anni e potranno essere confermati o sostituiti in qualsiasi momento.

Le sessioni della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno 1 (uno) rappresentante di entrambe le parti.

La Commissione si riunisce di norma 1 (una) volta al mese, ovvero a richiesta dei coordinatori, o in alternativa su richiesta di uno o più membri della stessa.

I componenti la Commissione Regionale potranno avvalersi dell'assistenza di propri esperti o delle proprie rappresentanze territoriali, nell'espletamento delle loro funzioni.

Presentazione delle domande

Alla Commissione Regionale dovranno pervenire, tramite le AA.II. firmatarie, le istanze delle aziende per la verifica della deroga di cui al comma 1.

Le domande, in carta semplice secondo lo schema allegato, dovranno essere indirizzate alla COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE, Viale Silvani 6, Bologna e per conoscenza alle OO.SS. territoriali; la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

- dati dell'impresa
- numero e composizione delle maestranze
- numero dei veicoli utilizzati
- tipologia dell'attività svolta, con particolare riferimento al territorio interessato
- descrizione delle eventuali fasi del servizio di trasporto.

La Commissione darà parere di conformità entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle istanze. Le imprese che daranno attuazione alla deroga, senza osservare le disposizioni di cui all'art. 11 bis, saranno tenute a corrispondere le differenze maturate a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL e comunque successivamente alla costituzione della presente Commissione.

Possono essere previste sessioni supplementari di valutazione delle singole istanze.

Laddove il parere della Commissione non dovesse confermare l'attuazione contrattuale adottata, l'azienda provvederà, dalla data del definitivo parere

negativo, all'applicazione dell'art. 11 e saranno corrisposte le differenze maturate nei modi previsti dal successivo comma.

Nei casi di parere definitivo di non conformità da parte della Commissione, potrà essere esperito un tentativo di conciliazione tra le parti a livello territoriale.

Avverso il parere negativo della Commissione è ammesso il ricorso da inoltrarsi ad apposita commissione nazionale. Il ricorso dovrà essere presentato dall'impresa interessata entro 10 giorni dalla data di ricevimento del parere negativo. La Commissione paritetica nazionale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Le decisioni sulle domande presentate, sono valide anche se prese a maggioranza dei presenti alle sessioni della Commissione.

Elementi per la valutazione delle domande

Per le valutazioni sulle istanze presentate, si terrà conto di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL e di quanto concordato fra le parti, a livello regionale, in data 15 Gennaio 1992 (Accordo Regionale sulla forfettizzazione dello straordinario e sulla ridefinizione dei trattamenti economici di trasferita) (di cui si allega stralcio - punti 1, 2 e 3), comprese eventuali modifiche ed integrazioni.

Letto approvato e sottoscritto.

Bologna, 15 gennaio 1998

Associazioni Imprenditoriali
Confartigianato Trasporti
FITA/CNA
SNA/CASA
CLAAI
Fed. e Serv. Confcoop.
Anst-Lega Cooperative
Ancotat-Agci

Organizzazioni Sindacali
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILT/UIL